

**ALLEGATO 3-A**

## NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

## NOTA 1

## Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) di cui all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni che un prodotto deve soddisfare per avere il carattere originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si basano sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2022.

## NOTA 2

## Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine specifiche per prodotto alternative, tale prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. In questi casi le regole specifiche per prodotto alternative sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "o".
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include una molteplicità di prescrizioni, tale prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. In questi casi le regole specifiche per prodotto cumulative che includono una molteplicità di prescrizioni sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "e".
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applicano le definizioni seguenti:
  - a) "sezione": una sezione del sistema armonizzato;

- b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
  - c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
  - d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto basate su una modifica della classificazione tariffaria<sup>1</sup> si applicano le abbreviazioni seguenti:
- a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capitolo) del sistema armonizzato;
  - b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato;
  - c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

---

<sup>1</sup> Si precisa che se una singola regola di origine specifica per prodotto si applica a un gruppo di voci o sottovoci e tale regola di origine specifica una modifica della voce o della sottovoce, si intende che la modifica della voce o della sottovoce può essere effettuata a partire da qualsiasi altra voce o sottovoce, a seconda dei casi, nonché da qualsiasi altra voce o sottovoce all'interno del gruppo.

## NOTA 3

## Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

1. L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 2, relativo a un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella produzione di un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove è utilizzato il prodotto.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio 1: quando la regola per gli apripista (bulldozer) (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10, diversi dal riso della voce 10.06, non è limitato.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da uno o più materiali (non originari) specifici" (ad esempio, la regola per la voce 71.06, "Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari"), l'uso di tali materiali non originari è consentito. È consentito l'uso di tali materiali non originari in una fase precedente della trasformazione (ad esempio, il minerale), ma non l'uso di tali materiali non originari che sono stati ulteriormente trasformati (ad esempio, le lastre semilavorate). Ciò non vieta tuttavia l'uso di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

4. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce", ciò significa che è consentito l'uso di materiali non originari anche classificati nella stessa voce, a condizione che la produzione vada oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Esempio: la regola per la voce 09.01 (caffè) è "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce" e significa che processi quali la decaffeinizzazione o la tostatura, effettuati da soli o in combinazione su chicchi di caffè non originari, conferiranno il carattere originario. Tuttavia un processo come la semplice mescolatura non sarebbe sufficiente a conferire il carattere originario in quanto è ritenuto una produzione insufficiente ai sensi dell'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

5. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, e conformemente all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), i materiali interamente ottenuti da una o entrambe le parti possono essere combinati per soddisfare una regola basata sul requisito di essere "interamente ottenuto".

Esempio: una confezione di frutta secca e di frutta a guscio classificate alla voce 08.13 è prodotta con una combinazione di frutta e frutta a guscio coltivate nell'Unione e in Nuova Zelanda e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti".

6. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, un prodotto che soddisfa la regola relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo [X] sono interamente ottenuti" è considerato interamente ottenuto quando è utilizzato come materiale in un'ulteriore produzione.

Esempio: il latte in polvere è prodotto utilizzando il 9 %, in termini di valore, di permeato di latte non originario (0404.90) e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione a partire da materiali interamente ottenuti del capitolo 4" utilizzando la regola di tolleranza di cui all'articolo 3.5 (Tolleranze). Quando è utilizzato come materiale nella produzione di polveri nutrizionali della sottovoce 1901.10, questo latte in polvere è considerato come interamente ottenuto ai fini della regola specifica per prodotto della voce 19.01.

#### NOTA 4

Applicazione di norme basate su un valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
  - a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

- b) "EXW" o "prezzo franco fabbrica":
- i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
  - ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
    - A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto;
    - B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
  - iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, con il termine "produttore" di cui al punto i) si intende una persona che ha incaricato il subappaltatore;

- c) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte;
- d) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.

2. Un prodotto è conforme a una regola basata sul MaxNOM se il VNM, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto, è inferiore o uguale al MaxNOM (%) specificato per quel prodotto nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} * 100 \leq \text{MaxNOM} (\%)$$



## NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII  
dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "procedimenti biotecnologici":
  - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
  - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
  
- b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
  - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
  - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) "distillazione":
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
  - ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
- h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
  - i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
  - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
  - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
  - iv) usi ottici specializzati;

- v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- vi) vettori usati in processi di separazione; o
- vii) usi di tipo nucleare.

#### NOTA 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
- b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana e i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

- c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;
- d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, cesoiamento, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

#### NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

- 1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
  - a) seta;
  - b) lana;

- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere *Agave*;
- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;

- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;

- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro; e
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni indicate nella colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e



- b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07 e filati di cotone della voce 52.05 è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o filati di cotone non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

Nota: affinché sia applicabile tale regola di tolleranza, il tessuto deve contenere due o più materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

## NOTA 8

## Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Se una prescrizione di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) specifica un determinato processo, i materiali non originari che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) consiste in un MaxNOM, si tiene conto del VNM dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del VNM.

#### NOTA 9

##### Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, rizomi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

**ALLEGATO 3-B**

## REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti <sup>1</sup>
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

<sup>1</sup> I prodotti classificati nelle sottovoci 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 e 0307.43 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Piante vive e prodotti delle floricoltura
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
0701.10-0712.39	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
0712.90	CTSH, a condizione che il peso dei prodotti vegetali non originari del capitolo 7 non superi il 30 % del peso del prodotto
07.13-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.39	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1511.10-1515.11	CTSH
1515.19	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
1515.21-1515.50	CTSH
1515.60-1515.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
16.01-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto</li> </ul>
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto</li> </ul>
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto</li> </ul>



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.02-19.03	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto</li> </ul>
19.04-19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto</li> </ul>
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
20.04-20.05	CTH
20.06-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto</li> </ul>
2102.10-2103.20	CTH
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
2103.90	CTSH
21.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto</li> </ul>
2105.00-2106.10	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto</li> </ul>
2106.90	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto</li> </ul>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto</li> </ul>
22.03	CTH
22.04-22.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.08-22.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2303.20-23.08	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti;</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e</li> <li>– il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto</li> </ul>
Capitolo 24	Tabacco e sucedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati sono interamente ottenuti
2402.10-2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2403.11-2404.19	CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2404.91-2404.99	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali  Nota del capitolo: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o  distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento
27.11-27.16	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE  Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
2905.43-2905.44	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 3824.60; o MaxNOM 40 % (EXW)
2905.45	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.49-2942.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nitrato di sodio</li> <li>– Calcio cianammide</li> <li>– Solfato di potassio</li> <li>– Solfato di potassio e di magnesio</li> </ul>	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-32.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12-3301.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.10	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3303	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3304 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.11-3502.19	CTH
3502.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.90-3504.00	CTH
35.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3809.10	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44
3824.81-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA  Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
39.16-39.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia
4114.10	CTH
4114.20	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 4107 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno lavori di legno; carbone di legna
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni e le regole di tolleranza rilevanti ai fini della presente sezione, cfr. le note da 6 a 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
– Cardata o pettinata:	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
– Altro:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
– Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Fabbricazione di ovatte; o agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
56.02	
– Feltri all'ago:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: – i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; – le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o – i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Produzione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o – sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5604.10	Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto
57.01-57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalatura o alla stratificazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
58.05	CTH
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
58.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:	tessitura
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
59.03	Tessitura o lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura, lavorazione a maglia insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) <sup>1</sup>
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto; o  tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto

<sup>1</sup> I prodotti classificati nell'ambito alla voce 59.03 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.06	
– Stoffe a maglia:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.08	
– Reticelle ad incandescenza, impregnate:	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia
– Altro:	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto <sup>1</sup>
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto <sup>2</sup>
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

<sup>1</sup> I prodotti classificati nel capitolo 61 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

<sup>2</sup> I prodotti classificati nel capitolo 62 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.04	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.06	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.09	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.11	
– Indumenti per donna o ragazza, ricamato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.13-62.14	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.17	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;  produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o  confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– di feltro, di stoffe non tessute;	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro: – Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.06	
– Di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.07	MaxNOM 40 % (EXW)
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06
64.06	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.13	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIV	PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.06	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.08	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 72.06
72.08-72.17	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7218	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23
7224	CTH
72.25-72.29	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
73.03	CTH
73.04-73.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29
73.07	
– Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20
73.09-73.14	CTH
73.15-73.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
74.09-74.19	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o produzione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio
76.02-76.03	CTH
76.04-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW)
8409.10-8411.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.12	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.21-8412.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.29	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.31-8413.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8413.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8413.82-8422.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.30-8422.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.90-8423.81	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.82-8423.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.90-8424.82	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.25-84.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8444.00-8446.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
8446.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8446.30-8447.90	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8456.11-8462.19	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.22-8462.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.32-8462.39	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.42-8462.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.63-84.65	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.70-84.72	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW)
8473.21-8481.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8481.80	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8481.90-8487.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW)
8503.00-8512.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.30-8518.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.19-85.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.25-85.28	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW)



Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.29-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.10-8535.40	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.10-8536.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.30	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.41-8536.49	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.61-8536.70	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.37	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8538.10-8539.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.51	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.52-85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW)
85.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW)
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.12	MaxNOM 45 % (EXW)
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW)
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 91	Orologi e loro parti
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XX	MERCÌ E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.05	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606.10-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

**Appendice 3-B-1**

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE  
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B  
(REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO)

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1".
3. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]".
4. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile nell'Unione.

5. In Nuova Zelanda la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alle pertinenti autorità di tale paese, le quali adottano tutti i provvedimenti amministrativi che considerano opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile in Nuova Zelanda.

6. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il valore o il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle importazioni di tale parte.

Tabella 1 – Assegnazione di contingenti annui per taluni prodotti tessili e di abbigliamento esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo (EUR)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	CTH	562 000
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto	CC	1 200 000
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto	CC	1 000 000

Tabella 2 – Assegnazione di contingenti annui per pesce e prodotti ittici esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione, catturati nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda da navi straniere a noleggio immatricolate in Nuova Zelanda, legittimate a battere bandiera della Nuova Zelanda, che battono tale bandiera e operano in base a un permesso di pesca della Nuova Zelanda

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa <sup>1</sup>	Contingente annuo (tonnellate metriche, peso netto)
0303.54	Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )	Pesca e congelamento	500
0303.55	Suri e sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)		
0303.66	Naselli congelati	Pesca e congelamento	5 500
0303.68	Melù e melù australe congelati		
0303.69	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska e melù e melù australe)		
0303.89	Pesci, congelati, n.n.a.		
0307.43	Seppie e calamari, congelati, anche sgucciati	Pesca e congelamento	8 000

<sup>1</sup> Si precisa che, per quanto riguarda la regola di origine, resta inteso che la produzione va oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).



### Disposizione di aumento relativa alla tabella 2

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella 2, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.
2. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.
3. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e sarà applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice per iscritto il momento in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta e, in tal caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Riesame dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e  
per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2

1. Non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato misto di cooperazione doganale, riesamina i contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2. Tali riesami possono essere condotti in modo indipendente l'uno dall'altro.
2. I riesami di cui al paragrafo 1 sono effettuati sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il comitato per il commercio può adottare una decisione per aumentare o mantenere il quantitativo, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2.

---

**ALLEGATO 3-C****TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE**

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e conformemente al diritto della parte esportatrice, oppure utilizzando eventuali altre versioni linguistiche notificate dall'Unione. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda eventuali altre versioni linguistiche dell'attestazione di origine al più tardi al momento dell'adesione di un paese terzo all'Unione. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine deve essere redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Testo dell'attestazione di origine nella versione bulgara:

"[За няколко пратки]: Период от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ (1)

Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (референтен номер на износителя ...<sup>(2)</sup>), декларира, че, освен когато ясно е отбелязано друго, продуктите са с преференциален произход от ...<sup>(3)</sup>.

..... (4)

(Място и дата)

.....

(Наименование на износителя)

- 
- (1) Когато изявлението за произход се прави за няколко пратки с идентични продукти по смисъла на член 3.18, параграф 4, буква б) (Изявление за произход), се посочва срокът, за който изявлението за произход ще се прилага. Този срок не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по внос на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения срок. Когато такъв срок не е приложим, полето може да се остави празно.
- (2) Посочва се номерът за идентифициране на износителя. За износителя от Съюза това е номерът, определен в съответствие с правото на Съюза. За новозеландския износител това е митническият код на клиента. Когато износителят няма такъв номер, полето може да се остави празно.
- (3) Посочва се произходът на продукта: „Нова Зеландия“ или „Европейския съюз“.
- (4) Мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в документа, съдържащ текста на изявлението за произход."

Testo dell'attestazione di origine nella versione croata:

"[Za višestruke pošiljke]: Razdoblje: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ (1)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika ... (2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (3) preferencijalnog podrijetla.

..... (4)

(Mjesto i datum)

.....

(Ime izvoznika)

- 
- (1) Ako se tvrdnja o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda kako je navedeno u članku 3.18. stavku 4. točki (b) (Tvrdnja o podrijetlu), treba navesti razdoblje važenja tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako to razdoblje nije primjenjivo, polje se može ostaviti praznim.
- (2) Navesti referentni broj koji identificira izvoznika. Za izvoznika iz Unije to je broj dodijeljen u skladu s pravom Unije. Za izvoznika iz Novog Zelanda to će biti Customs Client Code (carinska šifra klijenta). Ako broj nije dodijeljen izvozniku, polje se može ostaviti praznim.
- (3) Navesti podrijetlo proizvoda: „Novi Zeland” ili „Europska unija”.
- (4) Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su te informacije sadržane u samoj ispravi koja sadržava tekst tvrdnje o podrijetlu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione ceca:

"[Pro více zásilek]: Období od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ (1)

Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ... (2)) prohlašuje, že aniž je zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ... (3).

..... (4)

(Místo a datum)

.....

(Jméno vývozce)

- 
- (1) Je-li deklarace o původu vyhotovena k více zásilkám totožných produktů podle čl. 3.18 odst. 4 písm. b) (Deklarace o původu), uveďte období, na něž se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se v daném případě neuplatní žádné období, lze pole nechat nevyplněné.
- (2) Uveďte referenční číslo sloužící k identifikaci vývozce. U vývozců z Unie se jedná o číslo přiřazené v souladu s právem Unie. U vývozců z Nového Zélandu se jedná o celní kód klienta. Pokud vývozce nemá přiděleno žádné číslo, lze pole nechat nevyplněné.
- (3) Uveďte původ produktu: „Nový Zéland“ nebo „Evropská unie“.
- (4) Místo a datum se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny v dokladu obsahujícím znění deklarace o původu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione danese:

"[For flere forsendelser]: Perioden fra \_\_\_\_\_ til \_\_\_\_\_ (1)

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer ... (2)), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i ... (3).

..... (4)

(Sted og dato)

.....

(Eksportørens navn)

- 
- (1) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter, jf. artikel 3.18, stk. 4, litra b) (Oprindelseserklæring), skal gyldighedsperioden for oprindelseserklæringen angives. Perioden må højst være på 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis en sådan periode ikke er relevant, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (2) Angiv referencenummeret til identifikation af eksportøren. For EU-eksportøren vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til Unionens lovgivning. For den newzealandske eksportør vil dette være toldregistreringsnummeret ("Customs Client Code"). Hvis eksportøren ikke har fået tildelt et nummer, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (3) Angiv produktets oprindelse: "New Zealand" eller "Den Europæiske Union".
- (4) Sted og dato kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i det dokument, der indeholder oprindelseserklæringen."

Testo dell'attestazione di origine nella versione neerlandese:

"[Voor meerdere zendingen]: Periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_ (1)

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur... 2), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, de producten van preferentiële oorsprong uit ... (3) zijn.

..... (4)

(Plaats en datum)

.....

(Naam van de exporteur)

- 
- (1) Indien het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde producten als bedoeld in artikel 3.18 (Attest van oorsprong), lid 4, punt b): de periode gedurende welke het attest van oorsprong van toepassing is. Die periode mag niet meer dan twaalf maanden bedragen. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven indien een dergelijke periode niet van toepassing is.
- (2) Vermeld het referentienummer aan de hand waarvan de exporteur kan worden geïdentificeerd. Voor de exporteurs van de Unie is dit het overeenkomstig de wetgeving van de Unie toegewezen nummer. Voor de exporteur in Nieuw-Zeeland is dit de klantcode van de douane. Wanneer de exporteur geen nummer heeft, mag het veld leeg blijven.
- (3) Vermeld de oorsprong van het product: "Nieuw-Zeeland" of "de Europese Unie".
- (4) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien de informatie op het document met het attest van oorsprong is aangegeven."



Testo dell'attestazione di origine nella versione inglese:

"[For multiple shipments]: Period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (1)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of ... (3) preferential origin.

..... (4)

(Place and date)

.....

(Name of the exporter)

- 
- (1) When the statement on origin is completed for multiple shipments of identical products as referred to in point (b) of Article 3.18(4) (Statement on origin), indicate the period for which the statement on origin will apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. Where such a period is not applicable, the field may be left blank.
- (2) Indicate the reference number through which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the law of the Union. For the New Zealand exporter, this will be the Customs Client Code. Where the exporter has not been assigned a number, the field may be left blank.
- (3) Indicate the origin of the product: "New Zealand" or "the European Union".
- (4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document containing the text of the statement on origin."

Testo dell'attestazione di origine nella versione estone:

"[Mitme kaubasaadetise puhul]: Ajavahemik \_\_\_ kuni \_\_\_ <sup>(1)</sup>

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber... <sup>(2)</sup>) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted ... <sup>(3)</sup> sooduspäritoluga.

..... <sup>(4)</sup>

(Koht ja kuupäev)

.....

(Eksportija nimi)

- 
- <sup>1</sup> Kui päritolukinnitus täidetakse artikli 3.18 „Päritolukinnitus“ lõike 4 punktis b osutatud identsete toodete mitme saadetise kohta, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. See ajavahemik ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui selline ajavahemik ei ole kohaldatav, võib välja tühjaks jätta.
  - <sup>2</sup> Märkida viitenumber, mille järgi eksportija tuvastatakse. Liidu eksportija puhul on selleks number, mis on määratud kooskõlas liidu õigusega. Uus-Meremaa eksportija puhul on selleks tolli kliendinumbr. Kui eksportijale ei ole numbrit määratud, võib välja tühjaks jätta.
  - <sup>3</sup> Märkida toote päritolu: „Uus-Meremaa“ või „Euroopa Liit“.
  - <sup>4</sup> Koha ja kuupäeva võib märkimata jätta, kui see teave sisaldub dokumendis, mis sisaldab päritolukinnituse teksti."

Testo dell'attestazione di origine nella versione finlandese:

"[Useiden lähetyksen osalta]: \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_ välinen aika <sup>(1)</sup>

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ... <sup>(2)</sup>) ilmoittaa, että tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... <sup>(3)</sup> alkuperätuotteita.

..... <sup>(4)</sup>

(Paikka ja päiväys)

.....

(Viejän nimi)

- 
- <sup>(1)</sup> Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille 3.18 artiklan (Alkuperävakuutus) 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos tällaista ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- <sup>(2)</sup> Mainitaan se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien mukaisesti osoitettu tunnus. Uusiseelantilaisen viejän osalta kyseessä on tullin asiakastunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- <sup>(3)</sup> Ilmoitetaan tuotteen alkuperä: "Uusi-Seelanti" tai "Euroopan unioni".
- <sup>(4)</sup> Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan, joka sisältää alkuperävakuutuksen tekstin."

Testo dell'attestazione di origine nella versione francese:

"[Pour les expéditions multiples]: Période: du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_ (1)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur n° ... (2)  
déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l'origine préférentielle ... (3).

..... (4)

(Lieu et date)

.....

(Nom de l'exportateur)

- 
- (1) En cas d'attestation d'origine remplie pour des expéditions multiples de produits identiques au sens de l'article 3.18 (Attestation d'origine), paragraphe 4, point b), indiquez la période visée par l'attestation d'origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si une telle période ne s'applique pas, le champ peut rester vierge.
- (2) Indiquez le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agira du numéro attribué conformément au droit de l'Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s'agira du code client des douanes. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
- (3) Indiquez l'origine du produit: "Nouvelle-Zélande" ou "Union européenne".
- (4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l'attestation d'origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione tedesca:

"[Bei Mehrfachsendungen]: Zeitraum von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (1)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ... (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (3) sind.

..... (4)

(Ort und Datum)

.....

(Name des Ausführers)

- 
- (1) Wird die Erklärung zum Ursprung für Mehrfachsendungen identischer Erzeugnisse im Sinne des Artikels 3.18 (Erklärung zum Ursprung) Absatz 4 Buchstabe b ausgefüllt, ist die Geltungsdauer der Erklärung zum Ursprung anzugeben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Ist eine Angabe der Geltungsdauer nicht erforderlich, braucht dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
- (2) Bitte geben Sie die Referenznummer zur Identifizierung des Ausführers an. Für Ausführer aus der Union handelt es sich dabei um die Nummer, die dem betreffenden Ausführer im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zugeteilt wurde. Für Ausführer aus Neuseeland handelt es sich dabei um den von der neuseeländischen Zollverwaltung vergebenen „client code“. Wenn dem Ausführer keine Nummer zugeteilt wurde, kann das Feld frei gelassen werden.
- (3) Bitte geben Sie den Ursprung des Erzeugnisses (Neuseeland oder Europäische Union) an.
- (4) Die Angaben zu Ort und Datum dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier mit dem Wortlaut der Erklärung zum Ursprung enthalten sind."

Testo dell'attestazione di origine nella versione greca:

"[Για πολλαπλές αποστολές]: Περίοδος: από \_\_\_\_\_ έως \_\_\_\_\_ (1)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτεται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός αναφοράς εξαγωγέα ... (2)) δηλώνει ότι, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι ... (3) προτιμησιακής καταγωγής.

..... (4)

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Όνομα εξαγωγέα)

- 
- (1) Όταν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων, προβλέπεται στο άρθρο 3.18 (Βεβαίωση καταγωγής) παράγραφος 4 στοιχείο β), να οριστεί η χρονική περίοδος για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερτησει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιητησν εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση μιας τέτοιας χρονικής περιόδου, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (2) Να αναγραφεί ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εξαγωγέα. Γιατησν εξαγτηστης Ένωσης, αυτός θα είναι ο αριθμός που αποδίδεταιιτςμφωνα με το δίκαιο της ττης. Για τοντςωγέα της Νέας Ζηλανδίας, αυτός θα είναι ο τελωνειακός κώδικας πελατών. Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν έχει λάβει αριθμό, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (3) Να αναφερθεί η καταγωγή του προϊόντος: «Νέα Ζηλανδία» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση».
- (4) Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλειφθούν, εάν η πληροφορία περιέχεται στο ίδιο τησέγγραφο που περιέχει το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής."

Testo dell'attestazione di origine nella versione ungherese:

"[Több szállítmány esetén]: Időszak: \_\_\_\_\_ -tól/től \_\_\_\_\_ -ig <sup>(1)</sup>

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr hivatkozási száma: ... <sup>(2)</sup>) kijelenti, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... <sup>(3)</sup> származásúak.

..... <sup>(4)</sup>

(Hely és dátum)

.....

(Az exportőr neve)

- 
- <sup>(1)</sup> Amennyiben a származásmegjelölő nyilatkozatot a 3.18. cikk (Származásmegjelölő nyilatkozat) (4) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően azonos termékek több szállítmányára vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazandó. Ez az időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A termék valamennyi importjának a jelzett időszakon belül kell megtörténnie. Ha ilyen időszak nem alkalmazandó, a rovatot üresen kell hagyni.
- <sup>(2)</sup> Tüntesse fel az exportőr azonosító számát. Uniós exportőr esetében ez a szám az uniós joggal összhangban kiadott szám. Új-zélandi exportőr esetében ez a vámügyfél-kód. Ha az exportőr nem kapott ilyen számot, a rovat üresen hagyható.
- <sup>(3)</sup> Tüntesse fel a termék származását: „Új-Zéland” vagy „Európai Unió”.
- <sup>(4)</sup> A hely és időpont feltüntetése elmaradhat, ha az információ már szerepel a származásmegjelölő nyilatkozat szövegét tartalmazó okmányon."

Testo dell'attestazione di origine nella versione irlandese:

"[I gcás il-lastais]: Tréimhse ó \_\_\_\_\_ go \_\_\_\_\_ (1)

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora ... (2) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh ... (3) tionscnamh fabhrach.

..... (4)

(Áit agus dáta)

.....

(Ainm an onnmhaireora)

- 
- 1 Nuair atá an ráiteas maidir le tionscnamh déanta le haghaidh il-lastais de tháirgí comhionanna dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 3.18(4) (Ráiteas maidir le tionscnamh), sonraigh an tréimhse ama a mbeidh feidhm ag an ráiteas maidir le tionscnamh. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór allmhairithe uile an táirge tarlú laistigh den tréimhse sonraithe. I gcás nach bhfuil tréimhse den sórt sin infheidhme, is féidir an réimse a fhágáil bán.
  - 2 Léirigh an uimhir thagartha lena shainaithnítear an t-onnmhaireoir. I gcás onnmhaireora de chuid an Aontais, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcás onnmhaireora de chuid na Nua-Shéalainne, is é sin an Cód Cliant Custaim. I gcás nár sannadh uimhir don onnmhaireoir, is féidir an réimse a fhágáil bán.
  - 3 Sonraigh tionscnamh an táirge: 'an Nua-Shéalainn' nó 'an tAontas Eorpach'.
  - 4 Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sin sa doiciméad ina bhfuil téacs an ráitis maidir le tionscnamh."



Testo dell'attestazione di origine nella versione italiana:

"[Per spedizioni multiple]: Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (1)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della ... (3).

..... (4)

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

- 
- (1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti identici di cui all'articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, lettera b), indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora tale periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- (2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell'Unione. Per l'esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Indicare l'origine del prodotto: "Nuova Zelanda" o "Unione europea".
- (4) Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell'attestazione di origine."